



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 2 dicembre 2009

Protocollo: 163582 /RU

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Rif.:

Allegati:

Alla Direzione Interregionale per il
Piemonte e la Valle d' Aosta

Alla Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria

LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

SEDE

Alla Direzione Centrale per le Tecnologie
e l'Innovazione

SEDE

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Direzione Generale dei Porti

Via dell' Arte, 16

00142 ROMA

(Rif. prot. n. 12188 del 2/10/2009)

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri

Via XX settembre, 3

00187 ROMA

(Rif. prot. n. 399/GDM/pm del 5/11/2009)

OGGETTO: D.P.R. 28/05/2009, n. 107 – Regolamento concernente
la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma
dell' articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –
Chiarimenti.

Com'è noto, con foglio prot. n. 111270/RU del 18/8/2009 dell'allora Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione e con nota prot. n. 11159/RU del 19 agosto 2009 della scrivente sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale dal D.P.R. n. 107/2009, recante il Regolamento concernente la revisione della previgente disciplina.

E' stato successivamente chiesto a questa Direzione Centrale di voler chiarire quali siano le operazioni esentate dal pagamento della tassa portuale suddetta alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal citato Regolamento.

Sull'argomento è stata sentita la competente Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, foglio prot. n.12188 del 2/10/2009, ha espresso l'avviso di ritenere applicabili alla nuova tassa portuale le disposizioni di legge attinenti alla specifica materia che non siano state espressamente abrogate dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, ancorché esse non siano state ivi richiamate.

Pertanto, valutate le ipotesi di esenzione previste per la ex tassa portuale e la ex tassa erariale sbarco e imbarco - come indicate dall'art.3 del D.L. n.47/74, convertito in L. n.117/74 - alla luce delle successive modifiche normative intervenute in materia, ad avviso della citata Direzione Generale dei Porti, è evidente "la compatibilità della *ratio* di tali norme con la nuova disciplina, la cui impostazione di fondo non diverge da quella della previgente normativa (ad esempio, esclusione dall'imposizione tributaria di categorie di beni che non sono in senso proprio merci oggetto di operazioni commerciali come pacchi postali, merci donate per scopi di assistenza sociale, merci destinate a rappresentanti di governi esteri in regime di franchigia doganale)".

Conseguentemente, le **ipotesi di esenzione previste** per la ex tassa portuale e la ex tassa erariale sbarco e imbarco **dagli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n.82** e successive

modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 39 della stessa legge devono ritenersi applicabili anche alla nuova tassa portuale di cui all'articolo 2 del Regolamento suddetto.

E' stata altresì analizzata la questione del trattamento da riservare al **trasbordo** delle merci: al riguardo, la medesima Direzione Generale ha ritenuto che, a fronte dell'univocità del quadro normativo, il **trattamento agevolato previsto dall'articolo 28, 6° c. bis, della Legge n. 82/94** per il traffico di *transhipment* possa ritenersi applicabile anche con riferimento alla nuova tassa portuale, ancorché non espressamente richiamato dal Regolamento recentemente entrato in vigore.

Per completezza di trattazione della materia, la suddetta Direzione Generale per i Porti ha rilevato inoltre che “anche le esenzioni previste dagli articoli 20 e 21 della legge n. 82 del 1963 con riferimento alla tassa d'ancoraggio, benché non siano state inserite tra quelle espressamente abrogate dall'articolo 5 del regolamento, sono applicabili alla quota-parte della nuova tassa di ancoraggio concernente le merci non collocate nelle stive della nave (ex soprattassa d'ancoraggio), trattandosi di disposizioni non abrogate dall'articolo 5 del Regolamento e la cui *ratio*, con tutta evidenza, è compatibile con la nuova disciplina”.

Tanto si comunica per dovere di informazione, posto che la tassa di ancoraggio viene riscossa dagli uffici doganali previa presentazione di ordini di introito (mod. 23) emessi dalle Capitanerie di Porto.

Con l'occasione si richiama infine all'attenzione di codeste Direzioni Interregionali e Regionali che – come già evidenziato dalla scrivente con la citata nota prot. n. 111559/RU del 19/8/2009 - l'art. 2, comma 3, del citato Regolamento **estende le esenzioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 69/88**, convertito dalla Legge n. 153/88, *alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.*

Di detta disposizione è stata segnalata alla scrivente la non uniforme applicazione da parte degli uffici doganali.

Codeste Direzioni Interregionali e Regionali avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione dei chiarimenti forniti con la presente nota, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)